

Allegato A

REGIONE TOSCANA

**FONDO DI CONTROGARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
TOSCANE**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) “*PMI*”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, che soddisfino la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008. Per *PMI* economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui la *Regione Toscana*, abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni già assunti, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti e dalle altre operazioni per i quali è richiesta la controgaranzia del *Fondo*;
- b) “*Fondo*”, indica il Fondo regionale di *controgaranzia* per le *PMI* operanti in Toscana, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1195 del 12.12.2005; il *Fondo* è alimentato anche da risorse delle Province toscane, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana; il *Fondo* è altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;
- c) “*Comitato di Indirizzo e Controllo*” indica l'organo istituito dalla delibera della Giunta regionale n. 1195 del 12.12.2005;
- d) “*Fidi Toscana*”, indica il soggetto istituito con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974, avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- e) “*garanti*”, indica:
 - a. i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a *PMI*;
- f) “*banche*”, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- g) “*controgaranzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *garanti*. La *controgaranzia* è esplicita, incondizionata e irrevocabile. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *controgaranzia* è escutibile, a prima richiesta:
 - del *garante* ammesso all'intervento del *Fondo*, che ha già pagato al soggetto finanziatore il debito della *PMI* inadempiente, ovvero;
 - del soggetto finanziatore nel caso di accertata inadempienza del *garante*;
- h) “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a *PMI* a fronte di *investimenti*; ad esempio, sono compresi nei *finanziamenti*, tra gli altri, lo sconto di effetti e la locazione finanziaria;
- i) “*altre operazioni*” indica le operazioni finanziarie che siano di durata non inferiore a 18 mesi e che siano direttamente ed esclusivamente finalizzate all'attività di impresa; non rientrano, ad esempio, nella finalizzazione all'attività di impresa il rimborso di finanziamenti dei soci e gli aumenti di capitale di società partecipate. I crediti a breve termine da consolidare devono essere stati erogati da soggetti finanziatori diversi dal soggetto finanziatore che concede il *finanziamento* oggetto della richiesta di *controgaranzia*. I finanziamenti da

estinguere devono essere stati erogati da soggetti finanziatori diversi dal soggetto finanziatore che concede il rifinanziamento oggetto della richiesta di *controgaranzia*.

- j) “*investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed immateriali, da effettuare esclusivamente nel territorio della Regione Toscana successivamente alla data di presentazione della domanda di controgaranzia. Tali *investimenti* non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
- i. gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
 - ii. le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - iii. le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa;
 - iv. le spese per la prima partecipazione dell’impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.
- ii. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile.

In particolare sono ammesse le seguenti spese:

- i. acquisto o realizzazione di fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature; i beni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- ii. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;

- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.
- iii. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché la natura di tali servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio:
- a) la consulenza fiscale;
 - b) la consulenza legale;
 - c) la pubblicità;
- iv. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *controgaranzie* sono concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea N 248/2009 Misura “Aiuti di importo limitato”. Fino al 31.12.2010, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma c) lettera v), le *PMI* beneficiarie non devono trovarsi in condizioni di difficoltà alla data del 30.06.2008. Le *PMI* sono obbligate a fornire una dichiarazione sugli aiuti ricevuti nell'ambito della suddetta misura e su qualunque aiuto de minimis. Il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 non deve essere superiore al massimale di 500.000 euro. Il calcolo dell'ESL è effettuato secondo quanto previsto all'art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009.

Art. 3

(Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere la *controgaranzia* del Fondo i *garanti*:
- a) che abbiano, alla data di richiesta della *controgaranzia*, un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 o che dispongano, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a un milione di euro;
 - b) che operino sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie.

Art. 4
(PMI beneficiarie della *controgaranzia*)

1. Possono beneficiare della *controgaranzia* del Fondo le PMI:
- a) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - b) aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Toscana;
 - c) valutate economicamente e finanziariamente sane;
 - d) non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
 - e) operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

B – Estrazione di minerali, Ad esclusione di: 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 05.10 Estrazione di antracite 05.20 Estrazione di litantrace 08.92.0 Estrazione di torba
C – Attività manifatturiere Ad esclusione di: C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
limitatamente a:

77.3 <i>Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali</i>
81 <i>Attività di servizi per edificio e paesaggio</i>
82 <i>Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
Q – <i>Sanità e assistenza sociale</i>
Ad esclusione di
86.1 <i>Servizi ospedalieri</i>
R – <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S – <i>Altre attività di servizi</i>
Limitatamente a :
<i>S 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i>
<i>S 96.02 Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>

Art. 5
(Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla *controgaranzia* del *Fondo* le garanzie rilasciate dai *garanti* alle *PMI* su *finanziamenti* e *altre operazioni*.
2. il *Fondo* controgarantisce *finanziamenti* e *altre operazioni* per un importo massimo complessivo per impresa di 750.000,00 euro, al netto del capitale già rimborsato.
3. I *finanziamenti* o *altre operazioni* di durata inferiore ai sette anni controgarantiti dal *Fondo* non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 6
(Cumulo di agevolazioni)

1. La *controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo *finanziamento*, *partecipazione* o *altra operazione* con altre garanzie pubbliche nei limiti delle coperture massime previste all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. La *controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria richiamata all'art. 2.

Art. 7
(Misura della *controgaranzia*)

1. La *controgaranzia* è concessa ai *garanti*, senza alcun onere o spesa, in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui *finanziamenti* e le *altre operazioni* concessi alle *PMI* a condizione che i *garanti* abbiano garantito una quota non superiore al 60% di ciascun *finanziamento* o *altra operazione*; tale quota è elevata all'80% per le operazioni relative a *PMI* a prevalente partecipazione femminile definite, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 215/92, come:

- i. società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- ii. società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- iii. imprese individuali gestite da donne;

2. Nel limite della copertura massima di cui al precedente comma, la *controgaranzia* copre fino al 90% della somma dovuta dai *garanti* ai soggetti finanziatori.

3. I soggetti finanziatori sono pienamente coinvolti nel processo di rilascio della *controgaranzia* del *Fondo* con le modalità previste dagli articoli 10 e seguenti. I *garanti* sono obbligati a tenere dettagliatamente informati i soggetti finanziatori relativamente alle fasi di richiesta e rilascio della *controgaranzia* e di attivazione del *Fondo*.

Art. 8
(Operatività del *Fondo*)

1. Sulla base di apposita convenzione con la *Regione Toscana*, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata "Fondo di controgaranzia delle *PMI* toscane".

2. *Fidi Toscana* delibera le *controgaranzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste ed in base ai criteri di priorità stabiliti dal *Comitato di Indirizzo e Controllo*, di cui alla delibera della Giunta n. 1195 del 12.12.2005, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento e accertando che le *PMI* siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*.

3. *Fidi Toscana* svolge in particolare le seguenti attività:

- a) ai sensi dell'art. 12, delibera l'autorizzazione ai *garanti* a certificare il merito di credito delle *PMI*;
- b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, le revoche e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime; entro 180 giorni la *Regione Toscana*, con atto vincolato del Settore competente per

materia, conferisce efficacia illimitata alla delibera di *Fidi Toscana*; la delibera di *Fidi Toscana* ha efficacia limitata al tempo intercorrente dalla data della delibera stessa alla data di entrata in vigore dell'atto della *Regione Toscana*; le *garanzie* e le *cogaranzie* sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste;

- c) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore all'8% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai garanti;
- d) cura la segreteria del *Comitato di Indirizzo e Controllo*;
- e) effettua i controlli post delibera secondo le modalità stabilite dal *Comitato di Indirizzo e Controllo*;
- f) procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del *Comitato di Indirizzo e Controllo* e della Regione Toscana;
- g) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *garanti* e ne cura la contabilizzazione;
- h) sottopone al *Comitato di Indirizzo e Controllo* la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo;
- i) entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al *Comitato di Indirizzo e Controllo* e alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- j) svolge attività di supporto tecnico nei confronti della Regione Toscana in materia di garanzie alle *PMI*, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del *Fondo*.

Art. 9

(Richieste di ammissione alla *controgaranzia*)

1. Le richieste di ammissione sono relative a garanzie concesse dai *garanti* e a *finanziamenti e altre operazioni* concessi dai soggetti finanziatori entro e non oltre i sei mesi precedenti alla data di richiesta di ammissione. Sono inammissibili le richieste relative a *finanziamenti o altre operazioni* che risultano già erogati alla data della richiesta di ammissione. I *garanti* devono comunicare a *Fidi Toscana*, in forma scritta, la data della delibera della garanzia e dei *finanziamenti o altre operazioni* all'atto della richiesta di ammissione ovvero, in caso di *finanziamenti e altre operazioni* non ancora concessi a tale data, entro due mesi dalla data della delibera della *controgaranzia*.

2. Le richieste di ammissione devono:

- a) essere inoltrate a *Fidi Toscana* anche via fax, sul modello di richiesta disponibile sul sito www.fiditoscana.it ;
- b) essere sottoscritte con timbro e firma autografa dal *garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modello, non sottoscritte con timbro e firma autografa, sia del *garante*, o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI* controgarantita.

3. Alla richiesta di ammissione alla *controgaranzia* deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- d. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- e. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

4. Alla richiesta di ammissione alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di "de minimis" e qualunque altro aiuto nell'ambito della Misura "Aiuti di importo limitato";

6. Alla richiesta di ammissione alla *controgaranzia* deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 10

(Documentazione relativa ai *garanti*)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*, i *garanti* devono inviare a *Fidi Toscana*:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- b) informazioni sul *garante* redatte sul modulo allegato o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
- c) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie;

2. La *controgaranzia* è inefficace qualora:

- a) sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità

- all'intervento del *Fondo* che i *garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- b) i *garanti* abbiano comunicato a *Fidi Toscana*, entro i termini previsti, le date della propria delibera e la data di erogazione della banca.

Art. 11

(Autorizzazione ai *garanti* a certificare il merito di credito)

1. Su espressa richiesta, i *garanti* che dispongano di capacità di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri che saranno stabiliti dal *Comitato di Indirizzo e Controllo* in ottemperanza alle direttive della Giunta regionale, possono essere abilitati dalla *Regione Toscana* a certificare che le *PMI* consorziate o socie risultano economicamente e finanziariamente sane.

Art. 12

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono approvate con delibera di *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di *Fidi Toscana* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono automaticamente respinte da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

2. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai *garanti* e ai soggetti finanziatori l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.

3. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

4. I *garanti* e i soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 13

(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *controgaranzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai

garanti o ai soggetti finanziatori sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di ammissione alla *controgaranzia* o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce, su espressa richiesta e a loro spese, ai *garanti*, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 14 (Variazioni e controlli)

1. Ai fini della conferma della *controgaranzia* i *garanti* e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di *Fidi Toscana* in caso di modificazioni intervenute:

- a) nell'assetto proprietario delle *PMI*;
- b) nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. *Fidi Toscana* effettua su mandato della *Regione Toscana* le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. La Regione Toscana può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *garanti* e le *PMI*.

4. In caso le *controgaranzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *garanti* e le *PMI*.

Art. 15 (Erogazione dei *finanziamenti* e delle *altre operazioni*)

1. I *finanziamenti* e le *altre operazioni* devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle *PMI* entro un anno dalla data della delibera di ammissione alla *controgaranzia*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla

data della consegna dei beni.

2. Entro i sei mesi successivi all'erogazione a saldo, i *garanti* o i soggetti finanziatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. In caso di leasing, i *garanti* o i soggetti locatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

3. La *controgaranzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene. La *controgaranzia* non è efficace nei casi in cui né i *garanti* né i soggetti finanziatori abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Art. 16

(Attivazione della *controgaranzia* da parte del *garante*)

1. Entro diciotto mesi dall'inadempimento della *PMI*, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla *PMI* inadempiente e per conoscenza al *garante* e a *Fidi Toscana* l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla *PMI* inadempiente alternativamente di:

- a) diffida di pagamento;
- b) decreto ingiuntivo;
- c) in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Il *garante* è tenuto ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della richiesta di escussione della garanzia da parte del medesimo soggetto finanziatore.

4. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve arrivare a *Fidi Toscana* entro tre mesi dalla data del versamento provvisorio o definitivo effettuato dal *garante* al soggetto finanziatore.

5. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

- a) della delibera di concessione della garanzia alla *PMI* inadempiente;
- b) della delibera di concessione del *finanziamento* o *altra operazione*;
- c) del contratto di *finanziamento* o *altra operazione* e dell'eventuale atto di

- erogazione;
- d) del piano di ammortamento del *finanziamento* o *altra operazione* o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 - e) della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - a. l'importo complessivamente versato dal *garante*;
 - b. le date degli avvenuti versamenti;
 - f) della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla *PMI* al *garante* a fronte della garanzia da esso rilasciata.

6. In caso il *garante* abbia rilasciato alla *PMI* garanzia sussidiaria, la documentazione di cui al comma 5, lettera e) è sostituita da documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta dal garante stesso al soggetto finanziatore.

7. La *controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai *garanti* e dai soggetti finanziatori nel modulo di richiesta della *controgaranzia* stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 3.

8. Alle richieste di attivazione della *controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

9. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, *Fidi Toscana* liquida al *garante*, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia* del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata, in una o più soluzioni, dal *garante* al soggetto finanziatore.

10. Le somme recuperate dal *garante* a carico della *PMI* inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate pro quota al *Fondo* entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del recupero delle stesse.

Art. 17 (Surrogazione legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al soggetto finanziatore, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

Art. 18 (Controgaranzie a favore del *Fondo*)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, le *controgaranzie* sono di norma assistite dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla

controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.

2. Il *Comitato di Indirizzo e Controllo* delibera in merito al ricorso a tali controgaranzie.

3. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *controgaranzia* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le richieste di *controgaranzia* che risultano pervenute a *Fidi Toscana* precedentemente a tale data sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.